

Parte prima - N. 20

Anno 42

27 settembre 2011

N. 145

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2011, N.13

NUOVE NORME SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2003, N. 25 “NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)”, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9 “ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” E DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 3 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25

Art. 1 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 2 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 3 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 4 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 5 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 6 - Introduzione dell’articolo 13 bis nella legge regionale n. 25 del 2003

Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 8 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003

Art. 10 - Introduzione dell’articolo 16 bis nella legge regionale n. 25 del 2003

Art. 11 - Disposizione transitoria

TITOLO II - Modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Art. 12 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 13 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 14 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 15 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 16 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 17 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 18 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005

Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005

TITOLO III - Modifica della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

TITOLO I

Modifica della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25

Art. 1

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: “per un periodo di almeno cinque anni”.

Art. 2

Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 2003 sono eliminate le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1”.

Art. 3

*Modifica dell'articolo 9
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2003 dopo le parole “imprenditoriale o professionale” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto”.

Art. 4

*Modifica dell'articolo 10
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è così sostituito:

“1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.”.

Art. 5

*Modifica dell'articolo 11
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è aggiunto il seguente periodo: “Il Difensore civico può riassumere in Aula la relazione.”.

Art. 6

*Introduzione dell'articolo 13 bis
nella legge regionale n. 25 del 2003*

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

*Rapporti con i Garanti regionali ed il Comitato regionale
per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*

1. Il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze; collaborano altresì con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse.”.

Art. 7

*Sostituzione dell'articolo 14
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Indennità

1. Al Difensore civico è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.

Art. 8

*Modifica dell'articolo 15
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 2003 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Difensore civico ha autonomia gestionale e organizzativa.

2 ter. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Difensore civico sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia.”.

Art. 9

*Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale n. 25 del 2003*

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Sede

1. Il Difensore civico ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis.”.

Art. 10

*Introduzione dell'articolo 16 bis
nella legge regionale n. 25 del 2003*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 2003, è inserito il seguente:

“Art. 16 bis

*Funzionamento della struttura di supporto
agli istituti di garanzia*

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentiti il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, stabilisce con proprie deliberazioni la dotazione organica della struttura di supporto agli istituti di garanzia e le professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

2. Per l'adozione dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale di supporto agli istituti di garanzia, l'Ufficio di Presidenza deve sentire il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale possono richiedere la collaborazione di tutti gli uffici regionali, previa intesa tra l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante

delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, possono avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

5. In caso di mancata elezione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, tutte le funzioni loro attribuite ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, possono essere esercitate dal Difensore civico temporaneamente, per un periodo massimo di tre mesi, sulla base di una delibera dell'Ufficio di Presidenza. In tale caso, l'Ufficio di Presidenza assume le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2, sentito il solo Difensore civico. Il Difensore è altresì tenuto a predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 11 e il programma di attività di cui all'articolo 15, anche con riferimento alle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma.”

Art. 11

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 7 trova applicazione dalla prima elezione del Difensore civico successiva all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Modifica della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Art. 12

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogata.

Art. 13

Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 14

Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “competenza ed esperienza professionale” sono inserite le seguenti: “, almeno quinquennale.”.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2005 dopo le parole “commercio o professione” sono aggiunte le seguenti: “da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto”.

Art. 15

Modifiche dell'articolo 8

della legge regionale n. 9 del 2005

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è aggiunto il seguente periodo: “Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.”.

Art. 16

Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è così sostituito:

“1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

“2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è abrogato.

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Indennità

1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.”.

Art. 18

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2005 l'ultimo periodo è così sostituito: “L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.”.

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è

sostituito dal seguente:

“Art. 12

Sede e struttura

1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 “Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)”, articolo che si applica integralmente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.”.

Art. 20

*Sostituzione dell'articolo 13
della legge regionale n. 9 del 2005*

1. L'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Programmazione delle attività del Garante

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.

4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.”.

TITOLO III

Modifica della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3

Art. 21

*Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3*

1. L'articolo 10 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 è così sostituito:

“Art. 10

Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato ‘Garante’, al fine di con-

tribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.

2. Il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dei diritti dei detenuti, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati. Opera altresì in collaborazione e collegamento con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati interessati, nonché con gli istituti di garanzia presenti a livello comunale.

3. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano al Garante le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, nonché il comma 4 del medesimo articolo, della legge regionale n. 9 del 2005 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.”.

4. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

5. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

6. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto il nuovo Garante.

7. Per quel che concerne la disciplina delle indennità del Garante, delle relazioni sull'attività, della sede e della programmazione delle sue attività, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, e 13 della legge regionale n. 9 del 2005.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 settembre 2011

VASCOERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Richetti, Aimi, Mandini, Cevenini, Bartolini, Mazzotti e Corradi; oggetto assembleare n. 1473 (IX Legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 81 del 15 giugno 2011;
- assegnato alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e Regolamento" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni I "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" e IV "Politiche per la salute e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2011 del 14 settembre 2011, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Maurizio Cevenini, nominato dalla Commissione in data 19 luglio 2011;
- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 21 settembre 2011, atto n. 23/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'Art. 1

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 25 del 2003, che concerne **Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della Legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)**, è il seguente:

"Art.7 - Requisiti per l'elezione

1. Il Difensore civico è scelto tra persone di riconosciuta professionalità che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e che siano in possesso di adeguata esperienza in relazione alle funzioni ed ai compiti da svolgere per avere in precedenza ricoperto funzioni o incarichi di responsabilità e rilievo nel settore giuridico o istituzionale o economico o sociale."

Nota all'Art. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:
"Art. 8 – Elezione

1. L'elezione del Difensore civico è effettuata dal Consiglio regionale con voto segreto."

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:
"2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1."

Nota all'Art. 3

Comma 3

1) Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:
"Art. 9 - Ineleggibilità e incompatibilità"

omissis

3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale."

Nota all'Art. 4

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:
"Art. 10

Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta. In caso di rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione."

Nota all'Art. 5

Comma 4

1) Il testo del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:
"Art. 11 - Relazioni e pubblicità delle attività"

omissis

4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie."

Nota all'Art. 7

Comma 1

1) Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

"Art. 14 – Indennità

1. Al Difensore civico spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede."

Nota all'Art. 8

Comma 1

1) Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

"Art. 15 - Programmazione delle attività del Difensore civico"

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Difensore civico."

Nota all'Art. 9

Comma 1

1) Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 2003 è il seguente:

"Art. 16 - Sede, personale e strutture

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.

2. Con riferimento alla struttura organizzativa di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le funzioni ad esso assegnate dalla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa è richiesta per l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di conferimento di incarico di responsabilità della struttura o della posizione dirigenziale, adottato ai sensi dell' articolo 44, comma 1 della legge regionale n. 43 del 2001."

Nota all'Art. 12

Comma 1

1) Il testo della lettera m) del comma 1 dell'art.2 della legge regionale n. 9 del 2005, che concerne **Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**, è il seguente:

"Art. 2 – Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

omissis

m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse

omissis".

Nota all'Art. 13

Comma 1

1) Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

"Art. 6 - Rapporti con il difensore civico regionale

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze."

Nota all'Art. 14

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

"Art. 7 - Nomina, requisiti ed incompatibilità "

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in

campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.”

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.”

Nota all'Art. 15

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 8 - Elezione”

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.”

Nota all'Art. 16

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 9 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.”

Comma 2

2) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.”

Comma 3

3) Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.”

Nota all'Art. 17

Comma 1

1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 10 - Indennità

1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche, ridotta della misura del 25%. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall' articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.”

Nota all'Art. 18

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 11 - Relazioni e pubblicità “

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio,

affinché il Consiglio le discuta.”

Nota all'Art. 19

Comma 1

1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 12 - Sede, personale e strutture

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.”

Nota all'Art. 20

Comma 1

1) Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 9 del 2005 è il seguente:

“Art. 13 - Organizzazione

1. Con regolamento regionale possono essere determinati:

a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.”

Nota all'Art. 21

Comma 1

1) Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3 del 2008, che concerne **Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

“Art. 10 - Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale

1. È istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato 'Garante', al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

4. Il Garante è nominato con atto dell'Assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.

5. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale.”